

Roma, 31.07.2018

VERBALE DI ACCORDO

tra

Gruppo ANAS

e

OO.SS. FILT-CGIL, FIT-CISL, UILPA-ANAS, UGL VIAB. E LOGISTICA, SADA-FAST CONFSAL, SNALA-CISAL

premesso che

- con il presente accordo le parti intendono procedere alla definizione, in attuazione di quanto previsto nell'ipotesi di accordo per la stipula del CCNL dei dipendenti del Gruppo Anas del 19 dicembre 2016 – 2018, di un Premio di Risultato, la cui corresponsione sia legata ad incrementi di redditività, produttività, qualità, efficienza ed innovazione;
- Il presente Accordo si applica ai dipendenti delle Aziende del Gruppo Anas: Anas SpA, Anas International Enterprise SpA, Quadrilatero Marche Umbria SpA.;
- le parti convengono circa un'impostazione dell'organizzazione del lavoro e della valutazione del Premio di Risultato basati su oggettivi parametri di miglioramento della produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione applicati ai diversi ambiti lavorativi, tenendo altresì conto del contributo di ciascun lavoratore al raggiungimento di detti miglioramenti;
- la quantificazione del premio è legata al conseguimento di obiettivi concordati tra le parti, finalizzati ad incrementi di produttività, qualità e redditività, da misurarsi attraverso l'utilizzo di parametri funzionali alla determinazione degli importi quantitativi scaturenti dalla loro applicazione, che sono oggetto di definizione congiunta tra le parti;
- l'art. 1, comma 182 e ss., della Legge n. 2018 del 28 dicembre 2015 e s.m.i., prevede un regime agevolato di natura fiscale (cd. detassazione) per le somme corrisposte a titolo di Premio di Risultato di ammontare variabile, legate ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione misurabili e verificabili;
- l'art. 1, comma 182, della suddetta legge, prevede che, salvo espressa rinuncia scritta del prestatore di lavoro, sono soggetti a una imposta sostitutiva sul reddito delle persone fisiche pari al 10%, entro il limite di importo complessivo di 3.000 euro lordi, i premi di risultato di ammontare variabile la cui corresponsione sia legata ai summenzionati incrementi. Possono beneficiare dell'agevolazione i titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore ad euro 80.000, nell'anno precedente quello di percezione delle somme di cui al comma 182;
- ai sensi dell'art. 1, comma 184, della suddetta legge, le somme corrisposte a titolo di Premio di Risultato possono essere sostituite in tutto o in parte, per scelta del lavoratore, con le erogazioni disciplinate dal comma 2 e dall'ultimo periodo del comma 3 dell' art. 51 del DPR 917/1986 e che, in tale evenienza, le

predette erogazioni non concorrono, nel rispetto dei limiti indicati nel richiamato art. 51, a formare il reddito di lavoro dipendente, né sono soggetti all'imposta sostitutiva dall'art. 1, comma 182 della Legge n. 208 del 28/12/2015;

- l'art. 1, comma 187, della suddetta legge, prevede che ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui ai commi da 182 a 191, le somme e i valori di cui ai commi 182 e 184 devono essere erogati in esecuzione dei contratti aziendali o territoriali di cui all'articolo 51 del D.lgs. n. 81 del 15 giugno 2015. Pertanto, in esecuzione di contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale ed in esecuzione di contratti collettivi aziendali stipulati dalle loro rappresentanze sindacali aziendali ovvero dalla rappresentanza sindacale unitaria;
- l'art. 55, comma 1, del D.L. n. 50 del 24/04/2017, nel modificare l'art. 1, comma 189, della Legge n. 208 del 28/12/2015, ha previsto uno sgravio contributivo, su una quota di Premio di Risultato non superiore a € 800,00 annui, in favore dei lavoratori e dei datori di lavoro, a fronte del coinvolgimento paritetico dei lavoratori nell'organizzazione del lavoro, con le modalità specificate nel decreto di cui al comma 188;
- nel caso di modifiche introdotte nell'ambito della normativa di riferimento, che dovessero comportare variazioni, anche parziali, circa le previsioni contenute nella presente premessa, le stesse saranno oggetto di valutazione congiunta, in via preventiva rispetto all'attivazione della prevista fase negoziale da attivarsi per il Premio di Risultato;
- le Parti convengono sulla comune volontà di istituire un premio di risultato che abbia caratteristiche tali da rientrare nei parametri utili per accedere ai benefici fiscali e previdenziali di cui ai punti che precedono;



tutto ciò premesso

SI CONVIENE

di definire il seguente articolo che disciplina l'istituto del **Premio di risultato**:


1. Il premio di risultato è volto a migliorare la qualità del servizio erogato ed a favorire un incremento di competitività della società, da conseguire attraverso il coinvolgimento delle lavoratrici e dei lavoratori nella realizzazione di programmi e progetti di produttività e qualità.
2. Il Premio ha caratteristiche di non determinabilità a priori e di variabilità, relativamente alle erogazioni economiche, da valutarsi in correlazione al conseguimento dell'insieme degli obiettivi predefiniti e misurati attraverso gli indicatori dell'andamento economico dell'azienda (incrementi di redditività, produttività, qualità).
3. Tale istituto è disciplinato dalla contrattazione aziendale di secondo livello, di cui al CCNL vigente, con cadenza annuale, sulla base di criteri e principi definiti dal presente articolo, ed è correlato ai risultati conseguiti nella realizzazione degli obiettivi fissati, nonché all'andamento generale della società.
4. Il premio spetta a tutto il personale a tempo indeterminato, compresi gli apprendisti, occupati nell'anno a cui si riferisce lo stesso e presenti alla data di sottoscrizione del presente accordo, nonché degli accordi relativi alla consuntivazione dei risultati conseguiti. L'importo del premio viene riparametrato secondo le posizioni economico – organizzative, utilizzando come riferimento la posizione B1.

5. In caso di assunzione o cessazione in corso d'anno, l'importo spettante a ciascun lavoratore è riconosciuto pro-quota in ragione dei mesi di servizio effettivamente prestati, con arrotondamento a mese intero della frazione superiore a 15 giorni.
6. In caso di passaggio a livello superiore nel corso dell'anno di riferimento, gli importi da corrispondere saranno riferiti all'effettivo livello di appartenenza nel momento dell'erogazione. In caso di passaggio di livello in corso mese, si considera l'importo afferente al livello superiore se la permanenza nello stesso è pari o superiore a 15 giorni.
7. Per il personale con contratto di lavoro a tempo parziale, il premio verrà riproporzionato in relazione alla durata ordinaria della prestazione.
8. Ai lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato di durata non inferiore a 12 mesi sarà corrisposto un premio corrispondente a un dodicesimo della quota annua del premio per ogni mese di servizio prestato nell'anno di corresponsione.
9. Gli importi del Premio di Risultato non avranno riflessi su alcun istituto contrattuale o di legge.
10. La quota giornaliera si determina dividendo per 26 un dodicesimo dell'importo annuo spettante; la quota mensile è pari ad un dodicesimo dell'importo annuo spettante.
11. L'importo spettante a ciascun lavoratore terrà conto dell'incidenza delle assenze giornaliere che non generano retribuzione e delle assenze per malattia, ad eccezione dei ricoveri ospedalieri (inclusi Day Hospital) e delle malattie superiori ai 30 gg..
12. L'erogazione del Premio di Risultato avverrà con le competenze del mese di settembre dell'anno successivo a quello di riferimento.
13. Il presente articolo ha caratteristiche tali da consentire l'applicazione dei trattamenti contributivi e fiscali agevolati previsti dalla normativa di riferimento alle somme riconosciute a titolo di premio di risultato, consentendo al lavoratore di destinarlo, in tutto o in parte, alle forme di welfare rese disponibili dal CCNL e dalla contrattazione aziendale.
14. Le parti si danno atto che le somme corrisposte a titolo di Premio di Risultato, qualora sostituite per scelta del lavoratore con le erogazioni di cui al precedente punto, non concorrono, nel rispetto dei limiti indicati, a formare il reddito da lavoro dipendente, né sono soggetti all'imposta sostitutiva disciplinata dall'art. 1 comma 182 della legge 208 del 28/12/2015.
15. Entro il mese di luglio di ciascun anno, l'azienda e le Organizzazioni Sindacali effettueranno il confronto relativo ai risultati degli indicatori tecnico produttivi riferiti all'anno precedente, preventivamente comunicati, quantificando quindi i conseguenti importi annui del premio, attraverso la valutazione dei dati di bilancio consolidato. In occasione di detti incontri le parti potranno valutare la coerenza dell'impianto del Premio di Risultato definito rispetto all'andamento della gestione aziendale.
16. La presente disciplina del Premio di Risultato costituisce parte integrante dell'articolo contrattuale e sarà recepita in una successiva armonizzazione del testo del CCNL.






17. Le eventuali economie scaturenti dalla fase di erogazione del Premio di Risultato saranno valutate dalle Parti per una possibile destinazione delle stesse anche per altre finalità individuate successivamente.

ANAS Spa



OO.SS.


FILT CISL 
FIT CISL 
UILPA ANAS 
SADA FAST CONFSAI 
VAL Viab. e Log. 
SNAL CISAL 